



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO
Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia
Tel.: Uff. Giuridico 0522/585851-Uff. Didattica 0522/585845
e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it
C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.edu.it

Reggio Emilia, 09/09/2022

Circolare n. 4/22

Ai genitori degli studenti
della Scuola Secondaria di Primo Grado
Ai docenti
Ai docenti coordinatori di classe

E p.c. All'ufficio didattica – area alunni
Al FF DSGA Giuliano Pasquale
I.C. "Einstein"

Atti/Albo- Sito Web

Oggetto: Validità anno scolastico – Segnalazione assenze

Con la presente si comunicano le disposizioni relative alla frequenza delle lezioni ai fini della validità dell'anno scolastico con riferimento a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. 62/2017 che prevede quanto segue:

- “1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione”.

L'articolo 2, comma 10, del Regolamento (DPR 122/09) prevede che “nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”

Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggiare le ore di assenza saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate. Si precisa che, per alunno che non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC con derivante regolare permesso annuale di uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiranno n. 33 ore totali di non presenza alle lezioni.

Il Collegio dei Docenti unitario, nella seduta del 07/09/2022 ha deliberato i criteri generali che specificano i casi eccezionali, certi e documentati idonei a legittimare speciali deroghe al limite massimo di assenze consentite dalla normativa vigente, ribadendo il principio per cui il Consiglio di Classe sia in possesso di sufficienti e congrui elementi di valutazione del discente in tutte le discipline. Per opportuna informazione si elencano pertanto i suddetti criteri che consentono di derogare (NON verranno conteggiate le assenze in questi casi):

- assenze dovute a gravi patologie, di natura fisica o psicologica, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti
- terapie e/o cure programmate;
- ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura;
- assenze per partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la frequenza in alcuni giorni dell'anno;
- assenze degli studenti che usufruiscono della legge 104/92 adeguatamente documentate;
- assenze legate a calamità o disastri naturali;
- assenze dovute a altri gravi motivi personali e di famiglia, anche certificati dai servizi sociali, di particolare rilevanza a giudizio del consiglio di classe;
- alunni stranieri che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia;
- ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato.

Dunque il limite massimo di ore di assenza consentito nella scuola secondaria Einstein è pari a 248 ore.

Si prega di considerare l'importanza della frequenza scolastica e la necessità di giustificare sempre le assenze all'atto della ripresa della presenza a scuola.

Si ringrazia per la collaborazione.



La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Donatella Martinisi

Donatella Martinisi